



DIPARTIMENTO AVVOCATURA

DEL 520 / 2025

15/09/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 SETTEMBRE 2025

(proposta dalla G.C. 22 luglio 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente GARCEA Domenico ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
BUSCONI Emanuele	GARIONE Ivana	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	GRECO Caterina	SCANDEREBECH Federica
CASTIGLIONE Dorotea	GRIPPO Maria Grazia	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con il Presidente e il Sindaco, n. 37 presenti, nonché le Assessori e gli Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara -
MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna -
SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consiglieri: CATANZARO Angelo - CROSETTO Giovanni -
DAMILANO Paolo - TUTTOLOMONDO Pietro

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI PER N. 6 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 26.959,46

Proposta del Sindaco Lo Russo.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE PER LITI - settore 041"), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali relative a n. 6 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 26.959,46;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla

controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge n. 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 778 del 16/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
- 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis).*
- 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*
- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con la sentenza del 16 febbraio 2017, n. 906/2017 (allegato 2), pubblicata in pari data e notificata a mezzo PEC dall'avvocato di controparte in data 6 maggio 2025, il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Terza Civile - nella citazione R.G. n. 17628/2015 promossa dall'*omissis*, contro il Comune di Torino e contro SORIS S.p.A., non costituita in giudizio - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 464/2022 per violazione al Codice della Strada – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado per Euro 373,00 e del giudizio di appello per Euro 631,50, oltre al rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, per un totale complessivo per il giudizio di appello pari a Euro 879,42. Per le spese legali che seguono alla soccombenza in primo grado il competente Dipartimento Corpo Polizia Locale già ha provveduto al pagamento liquidazione, come indicato nella relazione dell'avvocato officiato dalla lite;
- con la sentenza del 22 maggio 2025, n. 4466/2025 (allegato 3), pubblicata in pari data, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – nel ricorso R.G. 8628/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* e *omissis*, per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 7377/2024, in merito all'annullamento dei provvedimenti della Graduatoria 2, dell'avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di 30 posti nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (SP 01/23) - ha condannato la Città al pagamento delle spese del giudizio in favore dei resistenti (in solido tra loro), per Euro 5.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, per un totale complessivo di Euro 7.295,60;
- con la sentenza del 22 maggio 2025, n. 4467/2025 (allegato 4), pubblicata in pari data, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – nel ricorso R.G. 8636/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis*+ altri, per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 7165/2024, in merito all'annullamento dei provvedimenti della Graduatoria 2, dell'avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di 30 posti nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – Funzionario pedagogico (SP 01/23) - ha condannato la Città al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti (in

solido tra loro), per Euro 5.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, per un totale complessivo di Euro 7.295,60;

- con la sentenza del 30 maggio 2025, n. 4724/2025 (allegato 5), pubblicata in pari data, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – nel ricorso R.G. 9222/2024 promosso da *omissis*+ altri contro il Comune di Torino per l’ottemperanza della sentenza 7165/2024, in merito all’annullamento dei provvedimenti della Graduatoria 2, dell’avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di 30 posti nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – Funzionario pedagogico (SP 01/23) - ha condannato la Città al pagamento ai ricorrenti (in solido tra loro) delle spese di lite del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.000,00, per un importo complessivo di Euro 4.677,36;
- con la sentenza dell’11 giugno 2025, n. 957/2025 (allegato 6), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Seconda – nel ricorso R.G. 204/2021 promosso da Supercondominio Residenza Gran Paradiso Corso Trapani nn. 145-147-149151 Torino contro il Comune di Torino e contro Valenza Immobiliare S.r.l, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 2020 02815/009 relativa alla convenzione per l’utilizzo dell’area assoggettata ad uso pubblico in prossimità del condominio, quale area di carico/scarico a favore del supermercato di proprietà di Valenza Immobiliare S.r.l. in uso esclusivo – ha condannato la Città e la controinteressata, ciascuna per la metà, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, per un totale complessivo a carico del Comune di Euro 3.972,80;
- con la sentenza del 25 giugno 2025, n. 1062/2025 (allegato 7), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Seconda – nel ricorso R.G. 2/2025 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino per l’annullamento del provvedimento di diniego alla domanda relativa all’assegnazione di abitazione di edilizia sociale per emergenza abitativa - ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di Euro 2.838,68.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione dell’Avvocatura Comunale, allegata alla presente deliberazione (allegato 8), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 26.959,46 relativo a spesa corrente.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 9).

La Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale in capo alla stessa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali per n. 6 provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 26.959,46, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 8) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che:
 - l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfetarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
 - le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
 - il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
 - trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
 - le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 26.959,46 risultano già stanziati nel Bilancio di previsione dell'anno 2025 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
 - per le spese legali che seguono alla soccombenza in primo grado relative alla sentenza n. 906/2017 del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Terza Civile (allegato 2) ha già provveduto

il competente Dipartimento Corpo Polizia Locale con proprio provvedimento di liquidazione, come indicato nella relazione dell'avvocato officiato dalla lite;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati, affinché provvedano con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge n. 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:
 - R.G. 17628/2015 promosso dall'*omissis*, contro il Comune di Torino e contro SORIS S.p.A., non costituita in giudizio, innanzi il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Terza Civile – Sentenza n. 906/2017, pubblicata il 16 febbraio 2017, e notificata a mezzo PEC dall'avvocato di controparte in data 6 maggio 2025 (lite 450/2015 RM);
 - R.G. 8628/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* innanzi il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza n. 4466/2025 del 22 maggio 2025, pubblicata in pari data (lite 552/2024 LV+AM);
 - R.G. 8636/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* + altri, innanzi il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza n. 4467/2025 del 22 maggio 2025, pubblicata in pari data (lite 551/2024 LV+AM);
 - R.G. 9222/2024 promosso da *omissis* + altri contro il Comune di Torino, innanzi il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza n. 4724/2025 del 30 maggio 2025, pubblicata in pari data (lite 655/2024 LV+AM);
 - R.G. 204/2021 promosso da Supercondominio Residenza Gran Paradiso Corso Trapani nn. 145-147-149151 Torino contro il Comune di Torino e contro Valenza Immobiliare s.r.l, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda – Sentenza n. 957/2025 dell'11 giugno 2025, pubblicata in pari data (lite 71/2021 EB);
 - R.G. 2/2025 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda – Sentenza n. 1062/2025, pubblicata in pari data (lite 635/2024 MG).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Domenico Garcea

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-520-2025-All_1-Allegato_1_prop._20128.xls.p7m
2. DEL-520-2025-All_9-VERBALE_N._37_DEL_17.07.2025.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento